

Lo Statuto del Comune di Pedavena

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1 (PRINCIPI FONDAMENTALI)

1. La Comunità di Pedavena è un ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.
2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

ART. 2 (FINALITÀ)

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alle scelte amministrative al fine di rendere possibile una piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini.
3. Il Comune promuove uno sviluppo economico che sia socialmente ed ecologicamente compatibile, in grado di valorizzarne le peculiarità territoriali e socio-culturali. A tal fine, ispirando la propria azione alla tutela dell'integrità territoriale, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico persegue politiche in favore del risparmio energetico, della riduzione dei consumi, del risanamento e salvaguardia delle risorse idriche, del patrimonio faunistico-boschivo, con interventi idonei a promuovere per le popolazioni montane migliori condizioni di vita e di reddito.
4. Il Comune riconosce la differenza di genere come valore e risorsa, attua azioni positive a beneficio delle donne al fine di rimuovere gli ostacoli alla realizzazione delle pari opportunità; favorisce la piena e paritaria espressione di tutti i ritmi di vita, adeguando a questo scopo anche i tempi e le modalità organizzativi della propria amministrazione.
5. Il Comune considera come obiettivo prioritario l'elevamento della base culturale dei cittadini e lo sviluppo di un moderno sistema di educazione permanente. A tal fine promuove le attività culturali ed educative come momenti essenziali per, la crescita e lo sviluppo della comunità locale, assicura la valorizzazione del patrimonio culturale e ne favorisce la piena fruizione. Il Comune promuove il diritto allo studio, sviluppa occasioni di integrazione con la realtà scolastica territoriale e fornisce orientamenti nel campo della formazione professionale per, garantire a tutti adeguate opportunità formative.

6. Il Comune in conformità ai principi costituzionali ed alle norme internazionali che riconoscono i diritti inviolabili alla vita, alla libertà e all'autodeterminazione, sancisce il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e riconosce nella pace un diritto inalienabile e fondamentale delle persone e dei popoli.
7. Il Comune si impegna ad incentivare ogni funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione.
8. Il Comune intende realizzare un sistema globale ed integrata di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con il contributo delle organizzazioni di volontariato.

ART. 3 (TERRITORIO E SEDE COMUNALE)

1. La circoscrizione del Comune è costituita dalle seguenti frazioni: Facen, Norcen, Teven-Travagola e dal Centro storicamente riconosciuto dalla comunità.
2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 25, confinante con i Comuni di Feltre, Fonzaso e Sovramonte.
3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel Capoluogo.
4. Le adunanze degli organi istituzionali del Comune si svolgono nella Sede Comunale. Per particolari esigenze, il Consiglio Comunale può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
5. La modifica della denominazione delle borgate e delle frazioni può essere disposta dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, previa consultazione popolare.

ART. 4 (ALBO PRETORIO)

1. La Giunta Comunale individua nella Sede Municipale un apposito spazio di facile accessibilità da destinare ad "Albo Pretorio" per, la pubblicazione degli atti e degli avvisi che la Legge, lo Statuto e i Regolamenti prevedono siano portati a conoscenza del pubblico.
2. Il Segretario Comunale cura l'affissione degli atti e degli avvisi di cui al comma primo avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

ART. 5 (STEMMA E GONFALONE)

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Pedavena.
2. Il Comune ha un proprio stemma (concesso con D.P.C.M. N. 7.888 del 22.05.1931) che risulta come in appresso descritto:
"In campo azzurro tre monti accostati, sulla cima di mezzo un vecchio albero pieno di nodi, in colore naturale, ai piedi un corso d'acqua argenteo dai riflessi celesti".
3. Il Comune, inoltre, ha un proprio gonfalone nella foggia autorizzata con il predetto decreto e una propria Festa Patronale.

4. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale.
5. L'uso dello stemma, del gonfalone e del sigillo è riservato esclusivamente all'Amministrazione Comunale. È fatto in ogni caso divieto di utilizzare o riprodurre i predetti simboli ufficiali per, fini commerciali o politici.
6. Il giorno 24 giugno, ricorrenza di S. Giovanni Battista, è considerato Festa Patronale.

ART. 6 (COLLABORAZIONE ED OBIETTIVI DELL'AZIONE COMUNALE)

1. Il Comune, al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi, può delegare proprie funzioni ad altri Enti e stabilire forme di collaborazione con i Comuni limitrofi.

TITOLO II

ORGANI DEL COMUNE

ART. 7 (ORGANI DEL COMUNE)

1. Sono organi istituzionali del Comune: il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale e il Sindaco.

CAPO I

IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 8 (ELEZIONE, COMPOSIZIONE E DURATA)

1. Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché alla durata e decadenza dei Consiglieri Comunali sono stabilite dalla Legge.

ART. 9 (FUNZIONI)

1. Il consiglio comunale:
 1. rappresenta l'intera Comunità;
 2. determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo ed ha le competenze previste dalla legge;
 3. ha autonomia organizzativa e funzionale;
 4. opera le scelte fondamentali della programmazione comunale e ne stabilisce gli indirizzi generali, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale;
 5. svolge le sue funzioni conformandosi ai principi stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari, individuando gli obiettivi e le finalità da raggiungere, nonché la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari alla propria azione;

6. impronta la sua azione ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità;
7. ispira la propria azione al principio della solidarietà.

ART. 10 (ATTRIBUZIONI)

1. Il Consiglio Comunale oltre ad esercitare le funzioni di cui al comma precedente, definisce gli indirizzi per, la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
2. Il Consiglio Comunale non può delegare l'esercizio delle proprie attribuzioni.

ART. 11 (CONVALIDA DEI CONSIGLIERI COMUNALI ELETTI)

1. La prima seduta del nuovo Consiglio Comunale è riservata alla convalida dei Consiglieri Comunali eletti e alla nomina da parte del Sindaco dei componenti della Giunta Comunale, non superiore a quattro, tra cui un Vice-Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio unicamente alla proposta degli indirizzi generali di governo che vengono discussi ed approvati dal Consiglio.
2. Il Sindaco dispone la convocazione della prima seduta del Consiglio Comunale neo-eletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti con avvisi di convocazione da consegnarsi almeno cinque giorni prima della seduta che deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza, provvede in via sostitutiva il Prefetto.
3. La seduta nella quale si procede alla convalida degli eletti è presieduta dal Sindaco.
4. La seduta è pubblica e la votazione palese. A essa possono partecipare i Consiglieri Comunali delle cui cause ostantive si discute.
5. Per, la validità della seduta e della deliberazione relative alla convalida degli eletti si applicano le norme previste, rispettivamente, dagli artt. 13 e 14 del presente Statuto.
6. Non si fa luogo alla comunicazione da parte del Sindaco, della nomina dei componenti della Giunta Comunale, se non dopo aver, proceduto alle eventuali surrogazioni dei Consiglieri Comunali.
7. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche, l'eventuale surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per, la decadenza degli incompatibili.

ART. 12 (CONVOCAZIONE)

1. Il Consiglio Comunale si riunisce in seduta ordinaria, straordinaria e d'urgenza.
2. Sono sessioni ordinarie quelle convocate per l'esame del bilancio di previsione o del conto consuntivo.

3. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno, sentita la Giunta Comunale, e ne presiede i lavori, secondo le norme del Regolamento.
4. Il Consiglio Comunale può essere convocato, in Seduta straordinaria:
 1. su richiesta di un quinto dei Consiglieri comunali in carica. Qualora le questioni da inserire all'ordine del giorno riguardano materie espressamente contemplate fra le competenze dalla legge attribuite al Consiglio comunale, la seduta deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta;
 2. su richiesta del Comitato Regionale di Controllo e del Prefetto nei casi previsti dalla legge e previa diffida. In caso d'urgenza il Consiglio comunale può essere convocato con un preavviso di almeno ventiquattro ore.
5. Quando particolari motivi di ordine sociale, amministrativo e politico lo facciano ritenere opportuno, i cittadini possono prendere la parola nelle sedute del Consiglio comunale su istanza o del Sindaco o di un congruo numero di membri del Consiglio, purché lo stesso deliberi a maggioranza semplice dei Consiglieri.

ART. 13 (NUMERO LEGALE PER LA VALIDITÀ DELLE SEDUTE - quorum strutturale)

1. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei consiglieri comunali assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.
2. Nella seduta di seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, è sufficiente per la validità dell'adunanza l'intervento di almeno quattro consiglieri comunali. In tal caso il Consiglio comunale non può deliberare su argomenti non compresi nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso a tutti i Consiglieri comunali almeno ventiquattro ore prima e non intervenga alla seduta almeno la metà dei Consiglieri Comunali assegnati.
3. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza i consiglieri comunali:
 1. obbligati ad astenersi per, legge dal prendere parte alle deliberazioni;
 2. che escono dalla sala prima della votazione.

ART. 14 (NUMERO LEGALE PER LA VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI - quorum funzionale)

1. Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata in seduta valida e se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, salvo quelle per, le quali la legge o lo Statuto non dispongano diversamente.
2. La votazione per, le nomine o le designazione concernenti persone qualora la legge non disponga diversamente, avviene in forma palese su proposta dei Capigruppo consiliari. Qualora debba essere garantita la rappresentanza della minoranza le nomine o le designazione avvengono con voto limitato ad un solo nominativo. In quest'ultimo caso risultano

validamente nominati o designati coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti e a parità di voti i più anziani di età.

3. Non si computano per, determinare la maggioranza dei votanti:
 1. coloro che si astengono dal voto;
 2. le schede bianche;
 3. le schede nulle.
4. Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibile con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti del Consiglio comunale.

ART. 15 (PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE)

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.
2. Il Regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio comunale si riunisce in seduta segreta.

ART. 16 (VOTAZIONI)

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio comunale vota a scrutinio segreto.

ART. 17 (PRESIDENZA DELLE SEDUTE CONSILIARI)

1. Chi presiede la seduta del Consiglio Comunale è investito del potere di far, rispettare l'ordine, di osservare e far, osservare le leggi, lo Statuto e i regolamenti, di assicurare il buon andamento dei lavori e moderare la discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno e ha facoltà di sospendere e di sciogliere la seduta.
2. Nelle sedute pubbliche, dopo aver, dato gli opportuni avvertimenti, il Presidente può ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordini.

ART. 18 (VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI)

1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e cura la redazione del verbale che sottoscrive insieme al Sindaco o a chi presiede l'adunanza.
2. Nel caso in cui il Segretario Comunale sia interessato all'argomento in trattazione e debba allontanarsi dall'Aula si deve procedere sempre alla nomina di un segretario scelto fra i consiglieri comunali presenti alla seduta.
3. Il processo verbale indica i punti principali della discussione purché attinente all'argomento posto all'ordine del giorno e il risultato della votazione.
4. Ogni consigliere comunale ha diritto di far, constare nel verbale il proprio voto e i motivi del medesimo.
5. Gli interventi e le dichiarazioni fatte dai consiglieri nel corso della seduta consiliare sono riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo

scritto sia fatto pervenire al Segretario o prima o alla fine della sua lettura al Consiglio.

6. Nel caso di brevi dichiarazioni, le stesse possono essere, seduta stante, dettate al Segretario per la loro integrale iscrizione a verbale.
7. Il Regolamento stabilisce:
 1. le modalità di approvazione del processo verbale e dell'inserimento in esso delle rettifiche eventualmente richieste dai consiglieri comunali;
 2. le modalità secondo cui il verbale può darsi per letto.

ART. 19 (AMMISSIONE DI PERSONE ESTRANEE NELL'EMICICLO CONSILIARE)

1. Il Presidente, per le esigenze della Giunta o su richiesta di uno o più consiglieri, può invitare nell'emiciclo della sala conciliare il Revisore del Conto o il responsabile dell'Ufficio competente nella materia che è da trattare al fine di ricevere, il Consiglio Comunale, ogni utile informazione e quant'altro risulti necessario.
2. Possono altresì essere invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazione e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.
3. Effettuate le comunicazioni del caso e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai Consiglieri comunali, le predette persone escono dall'emiciclo consiliare.

ART. 20 (PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI)

1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio per, quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

ART. 21 (I CONSIGLIERI COMUNALI)

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri comunali sono regolati dalla legge.
2. Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intera Comunità senza vincolo di mandato.
3. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio Comunale la relativa deliberazione.
4. L'entità e i tipi di indennità spettanti ai consiglieri comunali sono stabiliti dalla legge.

ART. 22 (DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI)

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di partecipare alle sedute del consiglio comunale e delle commissioni cui fanno parte.
2. I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio sono dichiarati decaduti, previa notifica all'interessato.

3. La decadenza è dichiarata dal Consiglio comunale.
4. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.

ART. 23 (DIRITTI DEI CONSIGLIERI COMUNALI)

1. I Consiglieri comunali:
 1. esercitano il diritto di iniziativa deliberativa per, tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale, ivi compresi lo Statuto e i Regolamenti;
 2. possono formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni;
 3. esercitano l'attività di controllo nei modi stabiliti dalla legge;
 4. hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie e informazioni utili all'espletamento del mandato.
2. L'esercizio del diritto di cui al comma primo, lettera b), sono presentate dai Consiglieri comunali per iscritto presso la segreteria del Comune. La risposta del Sindaco, o dell'Assessore competente, viene letta nella prima seduta utile del Consiglio comunale prima della trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

ART. 24 (DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI COMUNALI)

1. Le dimissioni dei Consiglieri comunali devono essere presentate per iscritto al Consiglio comunale. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.
2. Se il Sindaco non provvede nei termini di cui al comma precedente, il Segretario Comunale ne riferisce al Prefetto.

ART. 25 (CONSIGLIERE ANZIANO)

1. È Consigliere anziano colui che nelle elezioni amministrative ha ottenuto più voti sommando quelli di lista, più quelli di preferenza, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri, e a parità di voti il più anziano di età.

ART. 26 (GRUPPI CONSILIARI)

1. I Consiglieri comunali possono costituirsi in gruppi composti da uno o più componenti e designano il proprio capogruppo, dandone comunicazione al Segretario Comunale. Qualora non venga esercitata tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei Consiglieri comunali, non componenti la Giunta Comunale, che abbiano riportato la più alta cifra individuale per, ogni lista.

CAPO II

COMMISSIONI

ART. 27 (COMMISSIONI CONSILIARI)

1. Per il miglior esercizio delle funzioni il Consiglio comunale può avvalersi di Commissioni permanenti o temporanee costituite nel proprio seno con criterio proporzionale, su designazione dei Capigruppo consiliari.
2. Le sedute delle Commissioni consiliari sono pubbliche e possono essere invitati ai propri lavori, se si rendesse necessario ed opportuno, rappresentanti di organismi associativi e delle forze sociali, politiche, ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

ART. 28 (COMMISSIONI DI INDAGINE)

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, commissioni d'indagine sull'attività dell'amministrazione.
2. Le Commissioni di indagine possono accedere, senza limitazione alcuna, agli atti e documenti oggetto dell'indagine, hanno facoltà d'interrogare dipendenti o rappresentanti del Comune e presentare al Consiglio Comunale le proprie conclusioni nel termine fissato dal provvedimento istitutivo. Le conclusioni della Commissione sono inserite all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale successiva al loro deposito.
3. Ogni Commissione di indagine è composta da tre Consiglieri, di cui due designati dalla maggioranza e uno designato dalle minoranze consiliari. La votazione avviene con voto limitato a uno e a parità di voti vengono eletti i più anziani di età.

CAPO III

LA GIUNTA COMUNALE

ART. 29 (LA GIUNTA COMUNALE)

1. La Giunta Comunale:
 1. è l'organo di collaborazione del Sindaco nell'Amministrazione del Comune;
 2. impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza;
 3. adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità del Comune nel quadro degli indirizzi generati e in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.

Art. 30 (ATTRIBUZIONI)

1. La Giunta Comunale - che è l'organo esecutivo del Comune compie tutti gli atti di amministrazione che non siano espressamente riservata dalla legge al Consiglio.
2. Compete in particolare alla Giunta Comunale:

1. formulare le previsioni di bilancio e predisporre la relazione finale al conto consuntivo;
2. predisporre e proporre al Consiglio comunale i regolamenti previsti dalle leggi e dallo Statuto;
3. stabilire gli argomenti all'ordine del giorno del Consiglio comunale;
4. fissare la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituire l'ufficio per, le operazioni referendarie;
5. autorizzare il Sindaco ad adire o resistere in giudizio e approvare le transazioni;
6. adottare i provvedimenti di assunzione e cessazione del personale e, su parere dell'apposita Commissione, quelli disciplinari e di sospensione dalle funzioni;
7. approvare proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio Comunale;
8. accettare o rifiutare lasciti e donazioni;
9. determinare le tariffe di canoni, tributi e servizi;
10. promuovere le manifestazioni e gli incontri pubblici indetti dall'Amministrazione comunale;
11. assumere determinazione in materia di toponomastica.

Art. 31 (FUNZIONAMENTO)

1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-sindaco.
2. La Giunta Comunale delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.
3. Le sedute della Giunta Comunale non sono pubbliche.
4. Alle sedute della Giunta Comunale possono partecipare, senza diritto di voto, se richiesti, il Revisore del Conto, impiegati comunali ed esperti su invito del Sindaco.
5. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta Comunale e cura la redazione del verbale che sottoscrive insieme al Sindaco o a chi presiede la seduta.
6. Nel caso in cui il Segretario Comunale sia interessato all'argomento in trattazione e debba allontanarsi dall'aula si deve procedere sempre alla nomina di un Segretario scelto tra gli Assessori comunali presenti alla seduta.
7. La Giunta Comunale, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, si limita ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.

ART. 32 (COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA)

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da numero quattro assessori, fra cui un Vice-sindaco, nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni subito dopo la convalida degli eletti, secondo le modalità fissate dalla legge e dall'art. 11, commi 10 e 60, del presente Statuto.

2. Il Sindaco può nominare gli assessori anche al di fuori dei componenti del Consiglio fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale.
3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per, motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
4. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di Assessore non può essere nel mandato successivo ulteriormente nominato Assessore.
5. Il Sindaco può, in qualsiasi momento, revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
6. In caso di assenza del Sindaco, la Giunta Comunale è presieduta dal Vice-sindaco.
7. Non possono essere nominati Assessori gli ascendenti e i discendenti, i coniugi, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.
8. Gli Assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio comunale con diritto di parola e senza diritto di voto.
9. In nessun caso essi vengono computati nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta.

ART. 33 (INDIRIZZI GENERALI DI GOVERNO)

1. La proposta degli indirizzi generali di governo è depositata a cura del Sindaco, presso l'Ufficio del Segretario Comunale almeno quattro giorni prima della seduta del Consiglio comunale immediatamente successiva alle elezioni.
2. Ciascun consigliere può prendere visione ed ottenere copia del documento.
3. La proposta è illustrata al Consiglio dal Sindaco.
4. Dopo l'esposizione del Sindaco, viene aperto il dibattito che si conclude con l'approvazione degli indirizzi generali di governo.

ART. 34 (DIMISSIONI, DECADENZA DEL SINDACO)

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta restano in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Fino alle elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice-sindaco.
2. Le dimissioni del Sindaco vanno presentate per, iscritto, sono irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma precedente trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
3. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

ART. 35 (MOZIONE DI SFIDUCIA)

1. Il voto contrario del Consiglio comunale su una proposta del Sindaco o della Giunta Comunale non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e gli Assessori cessano contemporaneamente dalla carica, in caso di approvazione di una mozione di sfiducia che deve essere espressa per, appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri comunali assegnati al Comune.
3. Tale mozione deve essere sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri comunali assegnati e va posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. Se il Sindaco non procede alla convocazione del Consiglio comunale nel termine previsto dal precedente comma, il Segretario comunale ne riferisce al Prefetto.
5. La seduta nella quale si discute la mozione di sfiducia è pubblica.

Art. 36 (CESSAZIONE DALLA CARICA DI ASSESSORE)

1. Gli Assessori cessano dalla carica, oltre che per, gli effetti di cui al secondo comma dell'articolo precedente, per:
 1. morte;
 2. dimissioni;
 3. revoca.
2. Le dimissioni da Assessore sono presentate per, iscritto al Sindaco il quale provvede alla sostituzione dandone comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta utile.
3. Le dimissioni da Assessore possono essere ritirate prima di essere portate a conoscenza del Consiglio Comunale.
4. Alla sostituzione dell'Assessore deceduto o revocato provvede il Sindaco con le stesse modalità di cui al comma secondo.

CAPO IV

IL SINDACO

Art. 37 (IL SINDACO)

1. Il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini, è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune.
2. Esercita le funzioni attribuitigli dalla legge e dal presente Statuto, e rappresenta la Comunità.

Art. 38 (FUNZIONI)

1. Il Sindaco ha poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
2. Le modalità per, l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le sue cause di cessazione dalla carica sono disciplinati dalla legge.
3. Al Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni di:
 1. amministrazione;

2. vigilanza;
3. organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 39 (ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE)

1. Il Sindaco:
 1. ha la rappresentanza generale del Comune;
 2. impartisce direttiva generali al Segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa degli Uffici e dei servizi;
 3. nomina gli Assessori e li può revocare;
 4. ha facoltà di delega;
 5. emette le ordinanze;
 6. rilascia le autorizzazioni commerciali e di polizia amministrativa nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
 7. emette provvedimento in materia di occupazione d'urgenza e di espropri che la legge, genericamente, assegna alla competenza del Comune,
 8. determina sentita la Giunta Comunale, gli orari di apertura al pubblico degli Uffici e dei servizi comunali; i) coordina e promuove le attività di protezione civile in difesa della salute dei cittadini e per, la salvaguardia del territorio;
 9. stipula, in rappresentanza del comune, i contratti rogati dal Segretario Comunale.
2. Alla stipulazione dei contratti di cui al punto 1) del comma precedente, in caso di assenza o impedimento del Sindaco, in rappresentanza del Comune può intervenire il Vice-Sindaco o un Assessore appositamente delegato.

ART. 40 (ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA)

1. Il Sindaco:
 1. acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni e atti anche riservati;
 2. promuove, tramite il Segretario Comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
 3. controlla l'attività urbanistica ed edilizia direttamente o tramite un Assessore;
 4. compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
 5. impartisce direttive al servizio di Polizia Municipale, vigilando sull'espletamento dell'attività e adottando in materia gli specifici provvedimenti previsti dalla legge e dai regolamenti.

ART. 41 (ATTRIBUZIONI ORGANIZZATORIE)

1. Il Sindaco:
 1. convoca e presiede il Consiglio Comunale;
 2. stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute della Giunta Comunale, che convoca e presiede;

3. esercita i poteri di polizia nelle sedute del Consiglio Comunale e degli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presiedute ;
4. riceve le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni.

ART. 42 (ATTRIBUZIONI PER LE FUNZIONI STATALI)

1. Il Sindaco quale ufficiale del Governo:
 1. assolve le funzioni di polizia giudiziaria;
 2. sovrintende alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 3. sovrintende alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
 4. sovrintende allo svolgimento delle funzioni affidatigli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
 5. adotta i provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità, igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini e assume le iniziative conseguenti;
 6. emana atti e provvedimenti di competenza, previsti dalla legge in materia di circolazione stradale.

TITOLO III

ORGANI BUROCRATICI

ART. 43 (PRINCIPI DEI CRITERI DIRETTIVI)

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi si attua secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e Responsabilità.
2. I poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi istituzionali del Comune, mentre la gestione amministrativa è attribuita al Segretario Comunale.
3. Il Segretario Comunale è direttamente Responsabile, in relazione agli obiettivi del Comune, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

ART. 44 (SEGRETARIO COMUNALE)

1. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente:
 1. è a capo del Personale;
 2. dirige e coordina gli uffici e i servizi avvalendosi dei responsabili dei servizi;
 3. svolge le funzioni attribuite dalla legge ai dirigenti;
 4. cura l'attuazione dei provvedimenti;

5. è responsabile dell'istruttoria delle deliberazione e cura la loro attuazione;
 6. partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale;
 7. presiede le gare per, acquisti, alienazioni, locazioni, somministrazioni o appalti di opere pubbliche, con l'osservanza delle norme stabilite dal regolamento per la disciplina dei contratti;
 8. roga i contratti nei quali il Comune è parte, ha interesse o è destinatario;
 9. presiede le Commissioni di concorso;
 10. esprime il parere di legittimità su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta comunale e al Consiglio comunale;
 11. sovrintende ai servizi che assicurano la pubblicazione e la pubblicità degli atti e il loro inoltro quando previsto, agli organi di controllo;
 12. riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazione della Giunta soggette al controllo eventuale;
 13. riceve l'atto di dimissioni del Sindaco e la mozione di sfiducia verso il Sindaco;
 14. ordina i beni e i servizi nei limiti degli impegni assunti con deliberazione della Giunta comunale;
 15. liquida le spese derivanti da regolare impegno o contratto;
 16. sottoscrive i mandati di pagamento e le reversali di incasso;
 17. liquida compensi e indennità, al personale, già previsti e determinati per, legge o regolamento, preventivamente autorizzati e nei limiti deliberati;
 18. adotta provvedimenti di mobilità interna, previa informazione alle OO.SS.;
 19. propone provvedimenti disciplinari, contesta addebiti e indirizza richiami scritti;
 20. adotta i provvedimenti organizzativi per garantire il diritto di accesso dei Consiglieri comunali e dei cittadini agli atti e alle informazioni e dispone il rilascio delle copie di documenti amministrativi;
 21. stipula i contratti nei quali non interviene come ufficiale rogante.
2. Il Segretario Comunale per, l'esercizio delle sue funzioni si avvale dei servizi e del personale comunale.
 3. Il Segretario Comunale e i responsabili dei servizi esaminano collegialmente i problemi organizzativi e formulano agli organi istituzionali soluzioni e proposte in ordine al funzionamento e all'organizzazione interna della struttura operativa di cui sono responsabili al fine di assicurare la migliore utilizzazione e il più efficace impiego del personale e delle risorse strumentali assegnate.

ART. 45 (VICE-SEGRETARIO COMUNALE)

1. Nel regolamento organico del personale dipendente può essere previsto il posto di Vice-segretario.
2. Il Vice-segretario comunale esercita le funzioni vicarie del Segretario comunale, coadiuvandolo e sostituendolo in tutti i casi di vacanza, assenza o impedimento.
3. Per la nomina a Vice-Segretario comunale occorre essere in possesso della laurea, conforme a quella prevista per la carriera di Segretario Comunale.

TITOLO IV

UFFICI E SERVIZI

CAPO I

UFFICI

ART. 46 (ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI)

1. Gli uffici e i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità e assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività. Il personale agli stessi preposto opera nel rispetto della legalità con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini e assicura la imparzialità, il giusto procedimento e il buon andamento dell'Amministrazione, utilizzando le Risorse messe a disposizione con criteri di razionalità economica.
2. Il Comune assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, di aggiornamento e di arricchimento professionale, riferiti all'evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e riconosce e tutela, inoltre, la libera organizzazione sindacale dei dipendenti comunali.

ART. 47 (ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO)

1. L'amministrazione del Comune si attua mediante una attività per, obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
 1. organizzazione del lavoro per progetti-obiettivo e per programmi;
 2. analisi e individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell'organizzazione e dell'unità operativa;
 3. individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonoma decisionale e delle funzioni attribuite ai soggetti con l'indicazione dei criteri di valutazione e di controllo dei risultati;
 4. superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture del personale.
2. L'articolazione della struttura organizzativa del Comune in relazione alle esigenze funzionali e gestionali derivanti dall'espletamento dell'attività

istituzionale nonché alle proprie dimensioni è demandata al regolamento.

3. Il regolamento organico del personale disciplina in particolare:
 1. la dotazione organica;
 2. le modalità di assunzione e di cessazione dal servizio;
 3. l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
 4. le modalità di funzionamento della Commissione di disciplina;
 5. i diritti e i doveri;
 6. le sanzioni disciplinari secondo la normativa prevista per gli impiegati civili dello Stato.
4. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente sono disciplinati dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali.

CAPO II

SERVIZI

ART. 48 (SERVIZI PUBBLICI)

1. Il Comune provvede all'impianto e alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.
2. I servizi pubblici riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
3. La gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti forme:
 1. in economia;
 2. in concessione a terzi;
 3. a mezzo di azienda speciale;
 4. a mezzo di istituzione;
 5. a mezzo di società per azioni.

ART. 49 (GESTIONE IN ECONOMIA)

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da apposito regolamento.

ART. 50 (CONCESSIONE A TERZI)

1. Il Consiglio Comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione dei servizi pubblici in concessione a terzi.
2. La concessione deve essere regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, alla razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e alla realizzazione degli interessi pubblici generali.

ART. 51 (AZIENDA SPECIALE)

1. La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza economica e imprenditoriale è effettuata a mezzo di aziende speciali.
2. Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale.
3. Il regolamento ne disciplinerà il funzionamento e la gestione, le finalità e gli indirizzi.

ART. 52 (ISTITUZIONE)

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.
2. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente Statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità e hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
3. Il Consiglio comunale:
 1. stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni;
 2. determina le finalità e gli indirizzi;
 3. approva gli atti fondamentali;
 4. esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione ;
 5. provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
4. Il Revisore del Conto del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.
5. La costituzione delle istituzioni è disposta con deliberazione del Consiglio comunale che approva il regolamento di gestione

ART. 53 (SOCIETÀ PER AZIONI)

1. Per la gestione dei servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati e organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio comunale può promuovere la costituzione di società per, azioni con la partecipazione di altri soggetti pubblici e/o privati.
2. Nell'atto costitutivo e nello statuto di queste società, oltre a dover essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune, deve essere stabilita la rappresentanza numerica del Comune in seno al Consiglio di amministrazione e nel Collegio Sindacale.

Art. 54 (GESTIONI ASSOCIATE DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI)

1. Il Comune, oltre a gestire i servizi nelle forme di cui all'art. 48, può sviluppare rapporti con gli altri comuni, le Comunità Montane e la Provincia per, promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

TITOLO V

FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 55 (PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO)

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la Relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi e interventi.
2. Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabile di cui al comma primo sono redatti dalla Giunta Comunale, la quale esamina e valuta preventivamente i criteri per la loro impostazione definendo i contenuti di maggior rilievo e in particolare i programmi e gli obiettivi.
3. Il bilancio di previsione, corredato degli atti prescritti, è deliberato dal Consiglio comunale, entro il termine fissato dalla legge, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità, della veridicità e del pareggio economico e finanziario.
4. Il Consiglio comunale approva il bilancio di previsione in seduta pubblica secondo le norme previste dagli artt. 13 e 14 del presente Statuto.

Art. 56 (REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA)

1. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, e a scrutinio segreto, affida la revisione economico-finanziaria a un Revisore scelto tra gli esperti iscritti nel ruolo dei Revisori ufficiali dei conti o negli albi dei Dottori Commercialisti o dei Ragionieri, in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
2. Il Revisore dura in carica tre anni, è rieleggibile per, una sola volta, ed è revocabile per, inadempienza e quando ricorrono gravi motivi che influiscano negativamente sull'espletamento del suo mandato.
3. Il Revisore collabora con il Consiglio comunale nella funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione e attesta la corrispondenza del rendiconto alle Risultane della gestione, redigendo apposita Relazione che accompagna la proposta di deliberazione conciliare del conto consuntivo.
4. Per l'esercizio delle sue funzioni il Revisore ha diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'Ente.
5. Il Consiglio comunale può affidare al revisore il compito di eseguire periodiche verifiche di cassa.
6. Il Revisore risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione, ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale.

ART. 57 (RENDICONTO DELLA GESTIONE)

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
2. La Giunta comunale, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti.
3. Il Revisore dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di approvazione del conto consuntivo e nella quale il Revisore esprime, se necessita, rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
4. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il termine fissato dalla legge, in seduta pubblica, secondo le norme previste dagli artt. 13 e 14 del presente Statuto.

Art. 58 (CONTROLLO DI GESTIONE)

1. L'attività del Comune è soggetta al controllo interno di gestione, sulla base di quanto stabilito nel Regolamento di Contabilità.
2. Il controllo di gestione, comunque, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie e organizzative, deve assicurare agli organi di governo Comunale tutti gli elementi necessari per, le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo della comunità.
3. Nel caso che attraverso l'attività di controllo si accertino squilibri nella gestione del bilancio dell'esercizio in corso che possono determinare situazioni deficitarie, la Giunta comunale propone immediatamente al Consiglio comunale provvedimenti necessari.

Art. 59 (TESORERIA E RISCOSSIONE)

1. Il Servizio di Tesoreria è affidato dal Consiglio comunale a un istituto di credito che garantisca un efficiente puntuale e regolare servizio. La concessione è regolata da apposita convenzione e ha durata minima triennale e massima quinquennale.
2. Il Tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipati secondo le disposizioni stabilite dalla legge.
3. Per la riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali il Comune provvede a mezzo del Concessionario della riscossione o a mezzo del servizio di tesoreria.

TITOLO VI

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE FRA ENTI

Art. 60 (PRINCIPI DI COOPERAZIONE)

1. Il Comune per l'esercizio di servizi o funzioni e per, l'attuazione di opere, interventi o programmi informa la propria attività al principio dell'associazionismo e della cooperazione con gli altri Comuni, con la Comunità Montana, con la Provincia, con la Regione e con gli altri enti interessati.
2. A tal fine l'attività del Comune si organizza attraverso convenzioni, consorzi, accordi di programma e altri istituti previsti dalla legge.

ART. 61 (CONVENZIONI)

1. Il Consiglio comunale, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri comuni e/o con la Provincia e la Comunità Montana Feltrina.
2. Le convenzioni devono specificare i fini, la loro durata, i Rapporti finanziari intercorrenti fra loro e i reciproci obblighi e garanzie.

ART. 62 (CONSORZI)

1. Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri Comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia, approvando a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale:
 1. la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio, la trasmissione agli Enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea; i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;
 2. lo statuto del Consorzio.
2. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso la forma consortile.

ART. 63 (UNIONE DEI COMUNI)

1. In attuazione della legge sull'ordinamento delle Autonomie Locali, il Consiglio Comunale, con provvedimento adottato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, ove sussistano le condizioni, può costituire, con uno o più Comuni contermini appartenenti alla stessa Provincia, nelle forme e con le finalità previsti dalla legge, l'unione di Comuni, con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

ART 64 (ACCORDI DI PROGRAMMA)

1. Per provvedere alla definizione e attuazione di opere, interventi o programmi che richiedono, per, la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti

- pubblici, il Sindaco promuove la conclusione di un accordo di programma per, assicurare il coordinamento delle diverse azioni e attività.
2. Nel caso che d'accordo di programma sia promosso, invece, da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, degli interventi e dei programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all'accordo in relazione alle competenze e all'interesse, diretto o indiretto, della sua comunità alle opere, agli interventi e ai programmi da realizzare.
 3. L'accordo, sia nel primo che nel secondo caso, oltre a precisare le finalità da perseguire, deve indicare tempi, modalità, finanziamento e ogni altro adempimento connesso.
 4. I contenuti fondamentali degli accordi di programma, prima di essere stipulati dal Sindaco, devono essere approvati dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

TITOLO VII

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

PARTECIPAZIONE COLLABORATIVA

ART. 65 (PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITÀ DELL'ENTE)

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini alle attività dell'ente, al fine di assicurasse il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Il Comune promuove almeno due volte all'anno assemblee pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra la popolazione e l'amministrazione intorno a problemi ed iniziative che riguardano interessi collettivi.
3. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.
4. Ai cittadini, inoltre, è consentita la possibilità di presentare memorie, documentazioni e osservazioni utili alla formazione dei più importanti atti fondamentali dell'attività amministrativa, quali ad esempio, i piani urbanistici e commerciali.
5. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

ART. 66 (ISTANZE, PETIZIONI, INTERROGAZIONI)

1. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere per, iscritto al Sindaco istanze, petizioni e interrogazioni su argomenti che riguardano direttamente l'attività del Comune o che interessano problemi generali o

specifici della vita politica, amministrativa, sociale, economica e culturale della comunità.

2. Il Sindaco deve dare risposta scritta entro trenta giorni dal ricevimento delle istanze, delle petizioni o delle interrogazioni.

ART. 67 (PROPOSTE DI INIZIATIVA POPOLARE)

1. N. 100 (cento) cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune possono proporre alla Giunta Comunale o al Consiglio Comunale, per quanto riguarda materie di loro competenza, proposte per, l'adozione di determinati atti amministrativi.
2. L'organo cui sono dirette è tenuto ad esaminarle sentiti i pareri di massima da parte degli uffici interessati, non oltre 60 giorni dal ricevimento delle medesime e ne dà comunicazione dell'esito ai proponenti.
3. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:
 1. tributi comunali e bilancio di previsione;
 2. espropriazione per, pubblica utilità;
 3. designazioni e nomine;
 4. materie che non siano di competenza esclusiva del Comune o dei suoi organi istituzionali.
4. Le firme dei proponenti devono essere autenticate ai sensi di legge.
5. Le proposte di iniziativa popolare possono essere ripresentate a distanza di due anni.

CAPO II

PARTECIPAZIONE CONSULTIVA

ART. 68 (REFERENDUM CONSULTIVO)

1. Al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa è prevista l'indizione e l'attuazione di referendum consultivi tra la popolazione comunale in materia di esclusiva competenza locale.
2. Sono escluse dal referendum:
 1. le materie concernenti i tributi locali e le tariffe;
 2. le norme e i provvedimenti statali e regionali relativi a disposizioni obbligatorie per, il Comune;
 3. le materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria con esito negativo nell'ultimo quinquennio;
 4. i piani territoriali ed urbanistici e loro modificazioni;
 5. le designazioni e le nomine di rappresentanti.
3. L'iniziativa del referendum può essere presa:
 1. dal Consiglio comunale con provvedimento adottato con la maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune;
 2. dal 10% del corpo elettorale.
4. Il referendum non può aver, luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

ART. 69 (EFFETTI DEL REFERENDUM CONSULTIVO)

1. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
3. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato con adeguate motivazioni, con il voto favorevole dei consiglieri assegnati al Comune.

ART. 70 (DISCIPLINA DEL REFERENDUM CONSULTIVO)

1. Le norme per l'attuazione del referendum consultivo, in particolare i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento, le modalità operative e organizzative, sono stabiliti in apposito regolamento.

ART. 71 (CONSULTAZIONE SU ATTI FONDAMENTALI)

1. Prima dell'approvazione o adozione di importanti atti amministrativi (piani urbanistici generali, piani commerciali, ecc.), la Giunta Comunale può promuovere forme di consultazione con la cittadinanza.

CAPO III

PARTECIPAZIONE DIFENSIVA

ART. 72 (PUBBLICITÀ DEGLI ATTI)

1. Tutti gli atti del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservata per espressa disposizione di legge o per motivata dichiarazione del Sindaco, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune.
2. Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica e del Bollettino Ufficiale della Regione, nonché lo statuto e i regolamenti comunali.
3. Tutti gli atti di particolare rilevanza e importanza vanno pubblicizzati in modo di favorire la più ampia e diffusa conoscenza tra i cittadini.

ART. 73 (DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE)

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune, con le limitazioni previste al precedente articolo.

2. Il Comune, oltre, che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, si avvale anche dei mezzi di informazione ritenuti più idonei ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti.
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva e completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. Al fine di assicurare il diritto dei cittadini di accedere alle informazioni di cui l'Amministrazione comunale è in possesso, l'Ente adotterà apposito Regolamento ai sensi della Legge 241/1990.

TITOLO VIII

DIFENSORE CIVICO

ART. 74 (DIFENSORE CIVICO)

1. Il Consiglio comunale, in accordo con la Comunità Montana Feltrina o con i Comuni limitrofi, potrà istituire la figura del difensore civico.
2. Qualora l'istituzione del difensore civico, previsto dal comma primo, non dovesse essere realizzata, il Comune può decidere di avvalersi del difensore civico della Provincia. Le relative condizioni e modalità saranno regolate da apposita convenzione

ART. 75 (DISCIPLINA)

1. I requisiti e le modalità per, 1a nomina, 1a durata in carica, le cause di incompatibilità e decadenza, l'indennità di carica, l'ubicazione degli uffici, nonché la normativa fondamentale sul funzionamento del difensore civico, istituito ai sensi dell'art. 74, sono stabiliti in sede di accordo con gli altri enti interessati.

ART. 76 (PREROGATIVE)

1. Il difensore civico svolge un ruolo di garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa segnalando al Sindaco, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.

TITOLO IX

FUNZIONE NORMATIVA

ART. 77 (STATUTO E REGOLAMENTI)

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale e, pertanto, a esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. Il Comune emana regolamenti:
 1. nelle materie a essi demandate dalla legge o dallo statuto;

2. in tutte le altre materie di competenza comunale.
3. I regolamenti comunali incontrano i seguenti limiti:
 1. non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme e con i principi costituzionali, con le leggi e con i regolamenti statali e regionali e con il presente statuto;
 2. la loro efficacia è limitata nell'ambito comunale;
 3. non possono contenere norme di carattere particolare;
 4. non possono avere efficacia retroattiva;
 5. non possono disciplinare materie coperte da riserva di legge.
4. I regolamenti comunali sono approvati dal Consiglio Comunale secondo le norme previste dagli artt. 13 e 14 del presente Statuto.
5. Ai regolamenti comunali deve essere data la più ampia pubblicità al fine di consentire la loro effettiva conoscenza. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
6. Spetta al Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice-Sindaco e agli Assessori, se delegati, adottare le ordinanze per, l'applicazione dei regolamenti comunali.

ART. 78 (DISPOSIZIONI FINALI)

1. I Regolamenti comunali, esclusi quello di contabilità e quello per, la disciplina dei contratti, saranno approvati entro 36 (trentasei) mesi dall'entrata in vigore del presente statuto. Fino all'adozione dei suddetti Regolamenti, rimangono in vigore le norme di quelli vigenti, purché risultino compatibili con la legge n. 142/1990 e successive modifiche e integrazioni .
2. Le disposizioni contenute nel capo secondo dell'art. 32 della Legge 25 marzo 1993, n. 81 entrano in vigore a partire dalle prime elezioni effettuate ai sensi della suddetta legge.

ART. 79 (ENTRATA IN VIGORE)

1. Il presente statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'albo pretorio del Comune per, trenta giorni consecutivi .
2. Il Sindaco invia lo statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per, essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Il Segretario comunale, con dichiarazione apposta in calce allo statuto, ne attesta l'entrata in vigore.
5. Il Consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per, assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.

Nota.

Il presente Statuto:

1. È stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale febbraio 1995 n. 5 e 7 marzo 1995 n. 9 e lo stesso è stato adeguato ai sensi della legge 25 marzo 1993 n. 81 e della legge 15 ottobre 1993 n. 415.
2. È diventato esecutivo, dopo l'espletamento del controllo da parte del CO.RE.CO. - Sez. di Belluno il 4 aprile 1995;
3. È stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 38 in data 21 aprile 1995.
4. È stato ripubblicato all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 4 ~ comma quarto della legge 8.6.1990, n. 142, per altri 30 giorni consecutivi e più precisamente dal 21.04.1995 al 21.05.1995.
5. È entrato in vigore il giorno 22.05.1995, trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel B.U.R.